SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 30**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 gennaio 1989, n. 31.

Partecipazione dell'Italia alla ottava costituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) . . . . Pag. 3

LEGGE 3 febbraio 1989, n. 32.

Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria . . . Pag. 4

LEGGE 3 febbraio 1989, n. 33.

Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990 . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 1989.

Modificazioni ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici . . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 8 aprile 1987.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Alghero . . . . Pag. 9

Ministero del tesoro

DECRETO 10 gennaio 1989.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione relative all'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1989 . . . . Pag. 10

DECRETO 16 gennaio 1989.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di un miliardo di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9,625% della durata di dieci anni. Pag. 11

DECRETO 17 gennaio 1989.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 27 gennaio 1989 . . . . Pag. 13

DECRETO 23 gennaio 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° febbraio 1989 . . . . Pag. 16

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 16 gennaio 1989, n. 34.

Disposizioni attuative del regolamento n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità europee, limitatamente al regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88 della commissione . . . Pag. 19

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 18 gennaio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa costruttori Salerno - C.C.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 25 gennaio 1989.

Ammissione al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. delle azioni ordinarie emesse dalla Banca S. Paolo di Brescia S.p.a. (Deliberazione n. 3875) . . . . Pag. 38

DELIBERAZIONE 25 gennaio 1989.

Approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione della Monte titoli S.p.a. concernente la determinazione, per l'anno 1989, della entità della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla stessa Monte titoli S.p.a. per il servizio titoli. (Deliberazione n. 3876) . . . . Pag. 38

Istituto centrale di statistica

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1989.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione centrale del personale. (Deliberazione n. 9/AGC) . . . . Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità . . . . Pag. 40

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato . . . . . Pag. 40

Ministero degli affari esteri: Proroga dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta (Ginevra, 1° ottobre 1982). Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

LEGGE 1° febbraio 1989, n. 30.

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.

89G0045

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 gennaio 1989, n. 31.

Partecipazione dell'Italia alla ottava costituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di L. 920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.

Art. 2.

1. È autorizzato altresì il contributo addizionale dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'IDA per un ammontare di L. 126.315.375.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.

Art. 3.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 4.

1. È autorizzato infine l'aumento da 2.259.600.000 a 2.514.000.000 dollari USA, del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1947, n. 132.

2. Le somme relative al pagamento dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte ad apposito capitolo degli stati di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e per l'anno finanziario 1989.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 386.443.156.000 per l'anno 1988 e L. 348.848.465.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantionamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio lira-dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge richiamata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 4:

La legge n. 132/1947 concerne la partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 764):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 13 gennaio 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 9 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 27 aprile 1988.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 10 maggio 1988.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 19 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2790):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 15 giugno 1988, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato l'11 gennaio 1989.

89G0049

LEGGE 3 febbraio 1989, n. 32.

Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, è aumentato di 329 unità per l'anno 1989, di 105 unità per l'anno 1990 e di 26 unità per l'anno 1991.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento.

Art. 2.

1. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'assistente giudiziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 230 unità per l'anno 1989, di 73 unità per l'anno 1990 e di 18 unità per l'anno 1991.

2. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del dattilografo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 156 unità per l'anno 1989, di 50 unità per l'anno 1990 e di 12 unità per l'anno 1991.

3. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del conducente di automezzi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 35 unità per l'anno 1989, di 11 unità per l'anno 1990 e di 2 unità per l'anno 1991.

4. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 71 unità per l'anno 1989, di 22 unità per l'anno 1990 e di 5 unità per l'anno 1991.

5. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso con riferimento ai profili di assistente giudiziario, dattilografo, conducente di automezzi speciali, addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1989, in lire 33.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 35.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini dei reclutamenti straordinari».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il D.P.R. n. 977/1986 reca la dotazione organica dei magistrati di cassazione, di appello e di tribunale addetti agli uffici di sorveglianza. La tabella *A* riporta la dotazione organica dei predetti magistrati. Contestualmente la tabella *B* (che qui si riproduce con il numero dei posti previsti dal predetto D.P.R. n. 977/1986) riporta il ruolo organico della Magistratura:

«TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	3
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	106
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	542
Magistrati di Corte di appello	6.353
Magistrati di Tribunale	
Uditori giudiziari	350
	7.355».

Nota all'art. 2:

Il D.P.R. n. 1219/1984 individua i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1233):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 22 luglio 1988.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13, 27 ottobre 1988 e approvato il 9 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3363):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 24 novembre 1988, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla II commissione e approvato, con modificazioni, il 18 gennaio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1233/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 23 gennaio 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 25 gennaio 1989.

89G0055

LEGGE 3 febbraio 1989, n. 33.

Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi alle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla allegata tabella *A*, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le modalità per la concessione di contributi a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale.

3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed associazioni di cui al comma 2, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476.

4. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che a sua volta presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulla attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*

	Milioni di lire
Associazione italiana ciechi di guerra	30
Associazione italiana combattenti interalleati	30
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate	30
Associazione nazionale combattenti e reduci	390
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	40
Associazione nazionale ex internati	170
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	890
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	130
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	1.430
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	540
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	55
Associazione nazionale reduci garibaldini	15
Associazione nazionale reduci della prigionia	45
Associazione nazionale vittime civili di guerra	620
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100
Federazione italiana volontari della libertà	350
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	30
Istituto del nastro azzurro	74

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 617/1977 concerne l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. Il relativo art. 115, nel testo modificato dal D.L. n. 481/1978 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali), così recita:

«Art. 115 *(Enti a struttura associativa)*. — Gli enti di cui all'allegata tabella *B*, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.

Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.

Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-*decies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti».

— La legge n. 476/1987 concerne la nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche. Il titolo I riguarda gli enti e le associazioni di promozione sociale. Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 476/1987 è il seguente:

«Art. 3 *(Presentazione delle domande e relativa documentazione)*. — 1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente art. 2 devono essere presentate alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'art. 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:

a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;

d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;

e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;

g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo».

— La legge n. 67/1988 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988). Il primo comma dell'art. 24 autorizza la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 (Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale) e successive modificazioni.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2632):

Presentato dall'on. BELLOCCHIO ed altri il 28 aprile 1988.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, l'8 giugno 1988, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 6 luglio 1988, 14 dicembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1512):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 18 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 1° febbraio 1989 e approvato il 2 febbraio 1989.

89G0056

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 1989.

Modificazioni ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/1984, con il quale si stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Visto l'ordine del giorno n. 0/2058/1.6, con il quale la VI commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 16 ottobre 1984, impegnò il Governo a garantire il passaggio alla tabella *A* dagli enti di cui alla tabella *B*, uniformandone così il trattamento;

Vista la sentenza n. 243 del 24 ottobre 1985, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720/1984, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella *B* alla tabella *A*, annessa alla legge medesima;

Ritenuta la opportunità di inserire nella tabella *B* il fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna ed il Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, analogamente a quanto già disposto per il fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda, in quanto i relativi flussi finanziari interessano direttamente la finanza regionale;

Ritenuto che il passaggio alla tabella *A* della più volte citata legge n. 720/1984 di alcuni enti già compresi nella tabella *B* non si adatta al particolare tipo di attività da essi svolta, che ha connotati propri degli organismi operanti nel settore creditizio, previdenziale ed assicurativo;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella tabella *A* gli enti della tabella VII della legge 20 marzo 1975, n. 70, in relazione alla loro connotazione di enti pubblici, nonché i seguenti enti pubblici i cui flussi finanziari interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica: Lega navale italiana, istituto papirologico «Girolamo Vitelli», consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, i consorzi di bonifica e l'Agenzia spaziale italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1988, con il quale sono stati aggiunti nella tabella *A* annessa alla legge n. 720/1984 il «Comitato per l'intervento nella SIR» ed il «Comitato di liquidazione EAGAT»;

Ritenuta l'opportunità di escludere dalla tabella *B* la SVIMEZ perché avente natura giuridica di associazione riconosciuta ex articoli 12 e seguenti del codice civile e non di ente pubblico;

Decreta:

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono sostituite dalle allegate tabelle *A* e *B*.

La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti con il presente decreto nella tabella *A* è fissata al 1° maggio 1989. Gli enti predetti devono provvedere a versare entro il 28 aprile 1989 nelle contabilità speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

TABELLA *A*

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi e associazioni di comuni e di province, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestioni governative ferroviarie.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Aereo club d'Italia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.

Società degli Steeple-chases d'Italia.

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Enti provinciali per il turismo.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Aziende di promozione turistica.

Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero «Policlinico San Matteo» - Pavia.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Saverio De Bellis» - Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto «Giannina Gaslini» - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» - Ancona.

Istituto neurologico «Carlo Besta» - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.

Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricità.
Cosorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Cosorzio idrovia Padova-Venezia.
Ospedale per l'infanzia e «Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi» - Trieste.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.
Ospedale oncologico - Bari.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.
Lega navale italiana.
Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».
Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente autonomo «La Biennale di Venezia».
Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto nazionale del dramma antico.
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Istituto italo-africano.
Comitato per l'intervento nella SIR.
Comitato di liquidazione EAGAT.
Consorzi di bonifica.
Agenzia spaziale italiana.

TABELLA B

Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano.
INPS.
ENPAS.
INAIL.
Istituto postelegrafonici.
Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Cassa conguaglio per il settore telefonico.
Cassa conguaglio zucchero.
Ente nazionale risi.
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.
Mediocredito centrale.
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.
Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna.
Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna.

89A0476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 1987.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Alghero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza della Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Alghero, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 8 maggio 1985 e 23 dicembre 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'intendenza di finanza di Sassari procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobilare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1988
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 384

89A0438

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 gennaio 1989.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione relative all'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 352556/66-AU-176 in data 30 dicembre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1989, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, sottoscrivibili nel periodo dal 2 al 5 gennaio 1989;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1989, di cui al decreto ministeriale n. 352556/66-AU-176 del 30 dicembre 1988 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 17 gennaio 1989 e termineranno il successivo giorno 18, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° gennaio 1989 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1989, derivanti dall'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro, valutati in complessive L. 218.741.250.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 30 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1989
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 298

89A0477

DECRETO 16 gennaio 1989.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di un miliardo di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9,625% della durata di dieci anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto altresì l'art. 8, ultimo comma, della citata legge 22 dicembre 1984, n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Visto il proprio decreto n. 313115/66 in data 2 aprile 1985, con il quale è stata autorizzata l'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a cedola variabile per un ammontare di dollari USA 500 milioni con scadenza 2005 e ad un tasso di interesse pari al LIBOR a un mese aumentato di uno «spread» dello 0,0625 per cento;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, in parte, alla copertura delle spese iscritte in bilancio — a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 — e, in parte, alla ristrutturazione dei prestiti contratti direttamente dalla Repubblica — a norma del citato art. 8 della legge n. 887/1984 — procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9,625 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di marzo del 1990.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di dieci anni, con inizio nel mese di marzo del 1989 e scadenza entro il 31 marzo 1999.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 10.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 101,625 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7, pari a 996.150.000 dollari, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di marzo 1989 e verrà utilizzato per l'importo di 496.150.000 dollari per la copertura di spese iscritte in bilancio e per l'importo di 500.000.000 di dollari, per rimborso anticipato del prestito della Repubblica citato in premessa.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 marzo 1999.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con consorzio guidato da JP Morgan Securities Limited (JP Morgan) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata da JP Morgan, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà a JP Morgan, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» del 2 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari a dollari USA 100.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1999, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 99

89A0478

DECRETO 17 gennaio 1989.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 27 gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 27 gennaio 1989, scadenza il 1° febbraio 1990 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettanta giorni, non superiore al 9,85%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco;
1,31	franchi francesi;
0,0878	lira sterlina;
140	lire italiane;
0,256	fiorino olandese;
3,71	franchi belgi;
0,140	franco lussemburghese;
0,219	corona danese;
0,00871	sterlina irlandese;
1,15	dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denúncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 1° febbraio 1990, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 1° febbraio 1990 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 30 gennaio 1990.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il mese precedente la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 30 gennaio 1990.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 9,85% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 24 gennaio 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 9,85%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 27 gennaio 1989, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 24 gennaio 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 27 gennaio 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 24 gennaio 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 25 gennaio 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1989
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 177

89A0479

DECRETO 23 gennaio 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° febbraio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° febbraio 1989, al prezzo di emissione di L. 99,10 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1989, è pari al 6,25 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo, e nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso d'asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso d'asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b).*

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote. delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° agosto e al 1° febbraio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1989 e l'ultima il 1° febbraio 1994.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1994, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° febbraio 1989 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 28 febbraio 1989.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi

nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1989, valutati in L. 312.487.500.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale nell'anno finanziario 1994 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 98

89A0480

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 gennaio 1989, n. 34.

Disposizioni attuative del regolamento n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità europee, limitatamente al regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88 della commissione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che ha modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 1272/88 del 29 aprile 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;

Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e il decreto ministeriale 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge del 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione alla nuova azione comune sin dalla campagna 1988-89, ferma restando la competenza in materia delle regioni e delle province autonome;

Udito il parere espresso dalla sezione II del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 gennaio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Finalità generali

1. Il presente decreto ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità europee in data 25 aprile 1988, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione, di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88.

2. L'intervento è attuato dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione CEE nel regolamento CEE n. 1273/88 del 29 aprile 1988 individuano le zone per le quali l'Italia può essere autorizzata dalla commissione all'esenzione dal regime di ritiro di seminativi dalla produzione.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1 per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati, classificati nelle tre categorie seguenti che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 4, primo comma, del presente decreto:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni;

c) persone giuridiche, anche di diritto pubblico.

Per la concessione dell'aiuto può essere preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola utilizzata.

2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto è tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88.

3. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici interessate dal ritiro dei seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se i soggetti di cui alla lettera *a)* le hanno coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo art. 3, comma 1. I richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera *b)* e lettera *c)* (non proprietari), possono beneficiare dell'aiuto qualora il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui al titolo I, capo I, della legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sulla durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto. Nei casi non contemplati dalla precitata legge la conduzione di fatto e la relativa durata può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.Tuttavia nel caso in cui la validità degli atti prodotti sia inferiore a quella dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario.

Le regioni e le province autonome corrispondono l'aiuto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, eventualmente al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in caso contrario, al proprietario.

4. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di rescissione dell'impegno, il beneficiario deve presentare domanda allo stesso ufficio, al quale ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento n. 1272/88. In caso di premorienza del

beneficiario, gli obblighi da lui assunti vengono trasmessi al successore fino al compimento di almeno un triennio. Il versamento del premio per il restante periodo è in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal predecessore.

Art. 3.

Seminativi oggetto di ritiro

1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera *D* dell'allegato I del regolamento CEE n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione 83/461/CEE della commissione, escluse le terre di cui al punto D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nel periodo compreso tra il 1° settembre 1987 ed il 30 aprile 1988.

2. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988.

3. La superficie, che può essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20 per cento di quella aziendale investita a seminativi al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non può essere inferiore ad un ettaro.

4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende più particelle non contigue, ognuna di esse deve avere una estensione non inferiore a mezzo ettaro.

5. Se la superficie da ritirare è interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto può essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1272/88 e sempreché la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.

Art. 4.

Destinazione delle terre

1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 è in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi:

a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente;

b) utilizzazioni a scopi non agricoli, escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attività aziendali, agrituristiche e sportive;

c) messa a riposo, con possibilità di rotazione;

d) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo;

e) produzione di lenticchie, ceci e vecce.

2. Le utilizzazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* sono consentite fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunità europee.

3. I beneficiari (non proprietari) alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2, in caso di destinazione dei terreni ritirati ad imboschimento o ad utilizzazioni non agricole, devono ottenere il consenso scritto dei proprietari delle rispettive aziende. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario è tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e le province autonome possono stabilire in proposito obblighi supplementari.

4. Nel corso dei primi tre anni decorrenti dalla data di impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non può essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo casi di espropriazione per pubblica utilità o casi di forza maggiore.

Art. 5.

Importo dell'aiuto

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, è concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.

2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro è così determinato:

Aziende delle pianura padano-veneta. . . .	550 ECU
Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, paragrafo 5 della direttiva CEE n. 75/268)	440 »
Aziende di collina non svantaggiata	400 »
Aziende di collina svantaggiata (art. 3, paragrafo 4, della direttiva CEE n. 75/268)	380 »
Aziende di montagna (art. 3, paragrafo 3, della direttiva CEE n. 75/268)	380 »

L'aiuto è ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del precedente art. 4.

3. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilità di avvicendamento colturale, l'importo del premio viene adattato come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88.

4. L'Amministrazione centrale, le regioni e le province autonome delimiteranno aree preferenziali nelle quali, contestualmente all'abbandono della produzione di seminativi marginali, allo scopo di determinare il miglioramento economico delle aziende agricole nonché la più razionale protezione dell'ambiente naturale e la tutela del paesaggio, saranno incentivati in particolare la forestazione, il pascolo estensivo, l'agriturismo e lo sviluppo rurale. Le aree preferenziali comprenderanno anche zone protette (parchi, riserve, oasi naturali) al fine di estendere l'azione di ricostituzione degli ambienti naturali e, quindi, il riequilibrio degli ecosistemi.

5. Allo scopo di incentivare l'imboschimento di seminativi ritirati dalla produzione, l'aiuto di cui al primo comma è cumulabile con aiuti nazionali e con quelli comunitari di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 797/85.

6. Le regioni e le province autonome determinano le riduzioni di cui al comma 3 e le modalità di corresponsione dell'aiuto.

7. Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per eventuali esigenze di bilancio.

Art. 6.

Corresponsabilità

I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei loro seminativi, sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'art. 4-*ter*, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le modalità di applicazione di tale esenzione verranno determinate con successivo provvedimento.

Art. 7.

Domanda di aiuto

1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 5, il richiedente, oltre a sottoscrivere l'impegno di cui all'art. 8 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88, secondo lo schema allegato al presente decreto, deve presentare ai competenti uffici delle regioni e province autonome una domanda di aiuto conforme alle indicazioni dell'art. 7 dello stesso regolamento CEE ed ai modelli allegati al presente decreto.

2. Il Ministero dell'agricoltura, le regioni e le province autonome determineranno la data di scadenza annuale di presentazione delle domande di aiuto, per ciascun seminativo ritirato, nell'arco di tempo compreso tra le prime semine autunnali e le ultime primaverili. Per la campagna 1988-89 le domande devono essere presentate ai competenti uffici delle regioni e delle province autonome entro e non oltre la data del 31 marzo 1989.

3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario è tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando al competente ufficio, che ha ricevuto inizialmente la domanda, il modello n. 3 allegato al presente decreto, entro la stessa data di scadenza, di cui al comma precedente.

Art. 8.

Controlli

1. Al fine di assicurare il rispetto dell'impegno assunto dai beneficiari, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente decreto, le regioni e le province autonome, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettuano un controllo sistematico sulle aziende.

2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati ogni anno secondo le modalità prescritte dall'art. 14, paragrafo 3, del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 su un numero di aziende non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle aziende beneficiarie.

3. Le aziende da controllare debbono essere scelte secondo criteri di ripartizione geografica in modo da garantire la rappresentatività del campione in funzione anche dell'importanza finanziaria dei pagamenti effettuati. Per ciascun controllo deve essere redatto un rapporto particolareggiato, utilizzando il modello n. 5.

4. Dei casi di accertata, grave, irregolarità viene data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i previsti adempimenti in sede comunitaria.

5. Per quanto espressamente non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, di attuazione della direttiva CEE n. 77/435.

Art. 9.

Sanzioni

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne il caso di forza maggiore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, citata nelle premesse.

Art. 10.

Comunicazioni

Le regioni e le province autonome inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 1094/88, nonché entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, dettagliate relazioni sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto. La relazione dovrà contenere in particolare tutti gli elementi richiesti dall'art. 16, paragrafo 2, del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 gennaio 1989

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Regione/Provincia autonoma ....

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL RITIRO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE

INFORMAZIONI RELATIVE AL BENEFICIARIO (1)				
Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA		
Estremi di nascita del beneficiario se produttore singolo giorno mese anno Comune			Prov.	Sesso M ☐ F ☐
Sede sociale o domicilio Via	N.	Comune	PR.	CAP
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il beneficiario non è produttore singolo)				
Cognome	Nome	Codice fiscale		
Domicilio Via	N.	Comune	PR.	CAP

Il sottoscritto (2)..., chiede l'ammissione al regime di aiuti inteso ad incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione per il periodo che va dal ../../19.. al ../../19.. (3)

Dichiara che, nella propria azienda, sono stati coltivati a seminativo, nel periodo di riferimento (1.9.1987 - 30.4.1988), i terreni interessati al ritiro dalla produzione; i dati relativi ai terreni ed al tipo di seminativo coltivato sono indicati nella scheda informativa allegata (modello 2).

S'impegna per almeno un quinquennio a destinare la superficie ritirata dalla produzione ad uno o più dei seguenti scopi: (4)

( ) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente;

( ) utilizzazione a scopi non agricoli;

( ) messa a riposo;

( ) messa a riposo, con possibilità di rotazione;

( ) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo;

( ) produzione di lenticchie, ceci e vecce.

Nel corso dei primi tre anni, decorrenti dalla data della presente domanda, il sottoscritto s'impegna a non distogliere la superficie ritirata dalla produzione dagli scopi di cui al comma precedente, salvo casi di espropriazione per pubblica utilità o casi di forza maggiore.

In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, gli obblighi assunti dal sottoscritto saranno obbligatoriamente trasmessi all'acquirente o al suo successore fino al compimento del triennio di cui al comma precedente. Il versamento del premio, per il restante periodo, sarà in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno, da parte del nuovo beneficiario, e al rispetto degli obblighi assunti dal sottoscritto.

A tal fine il sottoscritto s'impegna:

a sottrarre dalla produzione, per il periodo indicato, con possibilità di rescissione dopo un triennio, la superficie di Ha (ettari)........

della propria azienda che rappresenta il .....% (5) dei seminativi coltivati nella stessa al momento attuale.

Dichiara inoltre che la superficie da ritirare è composta da n. .... particelle ( ) contigue / ( ) non contigue (6) (in caso di non contiguità: dichiara che ciascuna particella ha l'estensione minima di 0,5 ettari).

Il sottoscritto s'impegna inoltre:

- a mantenere in buone condizioni agronomiche le superfici sottratte alla produzione ed a proteggere l'ambiente e le risorse naturali, rispettando gli eventuali obblighi supplementari stabiliti a livello regionale;
- a sottomettersi a tutti i controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l'ottemperanza degli obblighi da lui assunti e, in particolare, di consentire a tal fine alle suddette autorità, l'accesso all'azienda;
- ad accompagnare o a far accompagnare da un suo rappresentante gli agenti incaricati del controllo e di indicare sotto la propria responsabilità, le particelle descritte nelle relative schede informative allegate;
- a fornire tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie alle autorità competenti.

Nel caso di consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti il sottoscritto dichiara che la superficie coltivata a seminativi costituisce il....% della superficie agricola utilizzata

nella consociazione e s'impegna a non aumentare la capacità di produzione delle coltivazioni permanenti.

Nel caso in cui le terre sottratte alla produzione sono lasciate INCOLTE, con possibilità di AVVICENDAMENTO, il sottoscritto s'impegna:

- a non spandere rifiuti organici salvo che sulle terre che lo richiedono ai fini dell'ammendamento del terreno, della lotta contro l'erosione, o, del mantenimento della fertilità;
- a non utilizzare prodotti fitofarmaceutici, compresi i diserbanti, salvo quelli a scarsa persistenza, su esplicita autorizzazione dell'autorità competente;
- a creare o a mantenere un'adeguata copertura vegetale, in particolare per prevenire l'erosione e la lisciviazione dei nitrati, con la possibilità di lasciare la copertura in loco tutto l'anno oppure interrarla, a seconda delle condizioni climatiche;
- a garantire una manutenzione minima, sia dei filari di alberi e delle siepi preesistenti lungo le particelle, sia dei corsi e delle distese d'acqua preesistenti;
- ad effettuare le necessarie lavorazioni meccaniche del suolo, in particolare per conservare la riserva idrica e per lottare contro le piante infestanti.

Per le superfici ritirate dalla produzione e destinate a PASCOLO per un ALLEVAMENTO ESTENSIVO, il sottoscritto s'impegna:

- a creare un pascolo permanente, composto esclusivamente da una miscela di specie e di varietà foraggere a scarsa produttività;
- a non irrigare;

- a non apportare sostanze fertilizzanti minerali od organiche a complemento delle deiezioni lasciate sul suolo dagli animali durante il pascolo, tranne durante il periodo d'impianto del pascolo;
- a non utilizzare prodotti fitofarmaceutici, compresi i diserbanti, tranne durante il periodo d'impianto del pascolo;
- ad effettuare un solo taglio all'anno per produrre fieno destinato al bestiame dell'azienda.

Il sottoscritto s'impegna inoltre, indicando una delle seguenti alternative, per tutta l'estensione dell'azienda: (7)

( ) a non superare il carico di bestiame erbivoro di 1 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale (SFT);

( ) a non aumentare il numero iniziale di UBA.

Nel caso in cui la superficie ritirata dalla produzione è destinata alla coltivazione di LENTICCHIE, CECI e VECCE, il sottoscritto dichiara che tale superficie non è stata adibita a tali coltivazioni nel periodo compreso tra il 1° settembre 1987 ed il 30 aprile 1988 e s'impegna a non aumentare, per tutta l'azienda, il carico di bestiame erbivoro espresso in UBA per ettaro di superficie foraggera totale (SFT).

Nel caso di utilizzi a FINI NON AGRICOLI, il sottoscritto s'impegna a non utilizzare queste superfici nè per produzioni vegetali, ne per produzioni animali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda è completo e risponde al vero.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, vengono applicate le sanzioni previste dalla legge del 23 dicembre 1986 n. 898.

Fatto a ....in duplice copia

il ....19....

In fede

(firma del beneficiario)

....

Per autentica

(firma del funzionario responsabile)

Modelli e documenti giustificativi da allegare alla domanda:

- **schede informative:**
  - .. **Mod. 1 - Scheda anagrafica (obbligatoria)**
  - .. **Mod. 2 - Scheda informativa relativa alle singole particelle costituenti l'azienda (obbligatoria)**
  - .. **Mod. 3 - Scheda informativa relativa alle singole particelle interessate al ritiro dalla produzione (obbligatoria)**
  - .. **Mod. 4 - Scheda informativa relativa al patrimonio zootecnico erbivoro (obbligatoria nel caso di utilizzazione delle superfici ritirate dalla produzione come pascoli per un allevamento estensivo);**
- **documento attestante l'appartenenza del beneficiario ad una delle categorie indicate nel modello 1.**

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO AGROINDUSTRIA

SIAN - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

REG. (CEE) n. 1094/88 E REG. (CEE) n. 1272/88
(REGIME D'AIUTO DESTINATO AD INCORAGGIARE IL RITIRO
DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE)

1
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL BENEFICIARIO:

PARTITA IVA

2
(A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE)

DATA: / /

PROT.:

SCHEDA ANAGRAFICA

3
SEDE SOCIALE O DOMICILIO

VIA .... N. ....

CITTA' .... CAP ....

PROV. .... TELEF. ....

COD. ISTAT Prov. Comune

4
CATEGORIA BENEFICIARIO

PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO 1

PROPRIETARIO CONDUTTORE 2

AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO 3

AFFITTUARIO CONDUTTORE 4

ENFITEUTA 5

MEZZADRO 6

COLONO 7

5
- DATI DEL PROPRIETARIO -
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME:

PARTITA IVA

6
- DATI DEL PRECEDENTE BENEFICIARIO -
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME:

PARTITA IVA

Mod. 1

FIRMA ....

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO AGROINDUSTRIA

SIAN - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

REG. (CEE) n. 1094/88 E REG. (CEE) n. 1272/88
(REGIME D'AIUTO DESTINATO AD INCORAGGIARE IL RITIRO
DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE)

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL BENEFICIARIO:

PARTITA IVA

(A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE)

DATA: ___ / ___ / ___

PROT.: ________

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SINGOLE PARTICELLE COSTITUENTI L'AZIENDA 7

	Cod.ISTAT	Riferimenti catastali			Superficie		Codice		Cod.ISTAT	Riferimenti catastali			Superficie		Codice
	Pr.Comune	Sez.	Foglio	Particella	Ettari	Are	Qualità		Pr.Comune	Sez.	Foglio	Particelle	Ettari	Are	Qualità
1								11							
2								12							
3								13							
4								14							
5								15							
6								16							
7								17							
8								18							
9								19							
10								20							

SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE ettari are

SUPERFICIE A SEMINATIVO EFFETTIVAMENTE COLTIVATO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (1.9.1987 - 30.4.1988) ettari are

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UBICAZIONE DELL'AZIENDA 8

☐ ZONA SVANTAGGIATA E DI MONTAGNA

☐ MEZZOGIORNO

☐ ALTRE

Mod. 2

FIRMA ....

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO AGROINDUSTRIA

SIAN - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

REG. (CEE) n. 1094/88 E REG. (CEE) n. 1272/88
(REGIME D'AIUTO DESTINATO AD INCORAGGIARE IL RITIRO
DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE)

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL BENEFICIARIO:

PARTITA IVA

(A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE)

DATA: __ / __ / __

PROT.:

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SINGOLE PARTICELLE INTERESSATE AL RITIRO DALLA PRODUZIONE

Sezione a) Superficie da ritirare dalla produzione 9

	Cod.ISTAT	Riferimenti catastali			Superficie		Codice	Tipo di utilizzo (%)					
	Pr.Comune	Sez.	Foglio	Particella	Ettari	Are	Seminat.	1	2	3	4	5	6
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Sezione b) Superficie già ritirata dalla produzione 10

	Cod.ISTAT	Riferimenti catastali			Superficie		Tipo di utilizzo (%)					
	PR.Comune	Sez.	Foglio	Particella	Ettari	Are	1	2	3	4	5	6
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

Mod. 3

FIRMA ....

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO AGROINDUSTRIA

SIAN - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

REG. (CEE) n. 1094/88 E REG. (CEE) n. 1272/88
(REGIME D'AIUTO DESTINATO AD INCORAGGIARE IL RITIRO
DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE)

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL BENEFICIARIO:

PARTITA IVA

(A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE)

DATA: __ / __ / __

PROT :

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ERBIVORO

11

Sezione a) Composizione del patrimonio zootecnico erbivoro dell'azienda

BESTIAME	NEL CORSO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (1.9.87-30.4.88)		PREVISTA DURANTE L'IMPEGNO (1)	
	NUMERO	in UBA	NUMERO	in UBA
Bovini con età inferiore a 6 mesi				
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni				
Bovini con età superiore a 2 anni (comprese vacche)				
Pecore				
Capre				
Cavalli con età inferiore a 6 mesi				
Cavalli con età superiore a 6 mesi				
TOTALE				

12

Sezione b) Fabbisogno alimentare del patrimonio zootecnico erbivoro e sua provenienza

	NEL CORSO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (1.9.87-30.4.88)	PREVISTO DURANTE L'IMPEGNO (1)
Fabbisogno foraggero annuo complessivo espresso in Unità Foraggere (U.F.)		
Alimenti prodotti in azienda in U.F.		
Alimenti acquistati dall'azienda in U.F.		

13

Sezione c) Superficie foraggera totale (SFT)

NEL CORSO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (1.9.87-30.4.88) ettari are

PREVISTA DURANTE L'IMPEGNO ettari are

(1) Tenuto conto degli obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 1272/88 art. 5

Mod. 4

FIRMA ....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA PER IL REGIME D'AIUTO DESTINATO AD INCORAGGIARE IL RITIRO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE (Regolamento (CEE) n. 1094/88 e Regolamento (CEE) n. 1272/88)

Inserire in modo chiaro ed in stampatello i dati richiesti

A) Note relative alla compilazione della domanda d'aiuto e dell'impegno.

(1) - Riportare, in modo chiaro e completo, i dati anagrafici del beneficiario e del rappresentante legale nel caso in cui il beneficiario non è produttore singolo.

(2) - Riportare il cognome e nome del beneficiario o del rappresentante legale.

(3) - Indicare il giorno, il mese e l'anno del periodo (inizio, fine) d'impegno, considerando che quest'ultimo deve avere durata almeno quinquennale.

(4) - Barrare le caselle relative agli utilizzi previsti per i terreni da ritirare dalla produzione.
Si ricorda che rientrano nel regime d'aiuto quei terreni lavorati, senza distinzione di posizione, la cui coltivazione è avvicendata, o suscettibile di esserlo, a cereali o anche legumi, a piante tessili, foraggere e industriali purchè siano coperte da un'organizzazione comune di mercato (cioè tutti i seminativi enumerati alla lettera D dell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 571/88, escluse le terre di cui al punto D/21; vedi anche i codici dei seminativi a pag. 3 di queste note).

(5) - Indicare la superficie totale (ettari e are) investite a seminativo che si vuole ritirare dalla produzione, riportando anche il valore percentuale di questa rispetto al totale dei seminativi appartenenti all'azienda.
Si ricorda che per usufruire dell'aiuto bisogna ritirare almeno il 20% dei seminativi aziendali.

(6) - Indicare quante particelle costituiscono la superficie da ritirare e barrare la casella corrispondente a "contigua", se le particelle sono confinanti tra loro, quella corrispondente a "non contigua", in caso contrario.

(7) - Barrare, nel caso in cui le superfici ritirate vengano destinate a pascolo per un allevamento estensivo, la casella corrispondente alla scelta effettuata, in relazione al carico di bestiame mantenibile in azienda (la scelta è obbligatoria ed alternativa).

B) Note relative alla compilazione delle schede informative.

Mod. 1 SCHEDA ANAGRAFICA

Riquadro 1 Indicare la Ragione Sociale come risulta dall'atto costitutivo nel caso in cui il beneficiario è una persona

giuridica o il Cognome e Nome nel caso in cui è una persona fisica.
Riportare obbligatoriamente la Partita IVA o, solo nel caso in cui non si possieda, riportare il Codice Fiscale.

Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.

Riquadro 3 Riportare la Sede Sociale (persona giuridica) o il domicilio (persona fisica).

Riquadro 4 Barrare la casella corrispondente alla qualifica del beneficiario.

Riquadro 5 Compilare solo nel caso in cui il beneficiario non è proprietario.
Riportare i dati relativi al proprietario seguendo le norme di compilazione riportate nel riquadro 1.

Riquadro 6 Compilare solo nel caso in cui si verifica un cambio di beneficiario durante il periodo fissato nella relativa istanza di richiesta di aiuto.
Riportare i dati relativi al precedente beneficiario seguendo le norme di compilazione riportate nel riquadro 1.

Mod. 2 SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SINGOLE PARTICELLE COSTITUENTI L'AZIENDA

Riquadro 7 Riportare i dati relativi ad ogni singola particella costituente l'azienda, alla data di presentazione della presente domanda.
Per il "Codice Qualità" usare i seguenti codici:
Ø1 - Seminativi
Ø2 - Orti familiari
Ø3 - Prati permanenti e pascoli
Ø4 - Coltivazioni permanenti
Ø5 - Coltivazioni consociate
Ø6 - Altre qualità

Riquadro 8 Barrare la casella corrispondente all'ubicazione dell'azienda considerata; per "ZONA SVANTAGGIATA E DI MONTAGNA" si intendono quelle definite in base alla direttiva 75/268/CEE.

Mod. 3 SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SINGOLE PARTICELLE INTERESSATE AL RITIRO DALLA PRODUZIONE

Riquadro 9 Riportare i dati relativi alle superfici da ritirare dalla produzione, oggetto della presente domanda,

indicando nella colonna "codice seminativo", il codice relativo alla coltura effettivamente prodotta nel periodo di riferimento (30.9.1987 - 1.4.1988), utilizzando la seguente tabella di decodifica.

TABELLA DEI CODICI SEMINATIVI			
01	FRUMENTO TENERO E SPELTA	13	LUPPOLO
02	FRUMENTO DURO	14	COTONE
03	SEGALE	15	COLZA E RAVIZZONE
04	ORZO	16	GIRASOLE
05	AVENA	17	SOIA
06	GRANOTURCO	18	PIANTE AROMATICHE, MEDICINALI E SPEZIE
07	RISO	19	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI
08	ALTRI CEREALI	20	ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI, MELONI, FRAGOLE, IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
09	LEGUMI SECCHI PER LA PRODUZIONE DI GRANELLA, LEGUMI SECCHI E CEREALI	21	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (ESCLUSI I VIVAI), IN PIENA ARIA O PROTEZIONE BASSA
10	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO (ESCLUSE LE SEMENTI)	22	PIANTE FORAGGERE
11	PIANTE SARCHIATE DA FORAGGIO (ESCLUSE LE SEMENTI)	23	SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI (ESCLUSI CEREALI, LEGUMI SECCHI, PATATE E PIANTE DA SEMI OLEOSI)
12	TABACCO	24	ALTRE COLTIVAZIONI PER SEMINATIVI

Per ogni particella indicata, riportare nel "tipo utilizzo" la percentuale della superficie da destinare a diverso tipo di utilizzo:
Colonna 1 - Imboschimento
Colonna 2 - Utilizzazione per scopi non agricoli
Colonna 3 - Messa a riposo
Colonna 4 - Messa a riposo con possibilità di rotazione
Colonna 5 - Pascoli per allevamento estensivo
Colonna 6 - Produzione di lenticchie, ceci e vecce.
La somma delle percentuali riportate su una riga deve essere pari a 100.

Riquadro 10 Riportare i dati relativi alle superfici già ritirate dalla produzione.
Le indicazioni sono le stesse previste nel Riquadro 9.

Mod. 4 SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ERBIVORO

Questa scheda è da riempire solo nel caso in cui tutta o parte della superficie da ritirare dalla produzione è destinata a PASCOLO PER ALLEVAMENTO ESTENSIVO.

Riquadro 11 Riportare le indicazioni relative al "Periodo di riferimento" ed eventualmente alla composizione prevista durante l'impegno, considerando che:

Bovini e cavalli con età inferiore a 6 mesi	-	Ø UBA
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	-	Ø,6 UBA
Bovini con età superiore a 2 anni	-	1 UBA
Pecore	-	Ø,15 UBA
Capre	-	Ø,15 UBA
Cavalli	-	1 UBA

Riquadro 12 Riportare le indicazioni richieste.

Riquadro 13 Riportare la SFT dell'azienda, calcolata utilizzando i parametri esistenti nella provincia di appartenenza.

89G0054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa costruttori Salerno - C.C.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 21 novembre 1988 con la quale il tribunale di Salerno ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società «Cooperativa costruttori Salerno - C.C.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativa, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa costruttori Salerno - C.C.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Guglielmo Barella in data 2 aprile 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, e il dott. Liberato Perna, nato a Ercolano il 5 marzo 1947, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A0468

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 gennaio 1989.

Ammissione al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. delle azioni ordinarie emesse dalla Banca S. Paolo di Brescia S.p.a. (Deliberazione n. 3875).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Vista la lettera in data 12 dicembre 1988, con la quale la Monte titoli S.p.a. ha richiesto l'ammissione al subdeposito per la gestione accentrata delle azioni emesse dalla Banca S. Paolo di Brescia S.p.a. nonché la documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza indirizzata a questa Commissione ed alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 1 del sopra citato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la comunicazione in data 3 gennaio 1989 con la quale la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, ha comunicato il proprio assenso all'ammissione al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. delle azioni emesse dalla Banca S. Paolo di Brescia S.p.a.;

Delibera:

Sono ammessi al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. i certificati azionari ordinari emessi dalla Banca S. Paolo di Brescia S.p.a.

La presente delibera verrà comunicata alla Monte titoli S.p.a. ed alla Banca S. Paolo di Brescia S.p.a.

La presente delibera sarà altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 25 gennaio 1989

p. *Il presidente:* PAZZI

89A0487

DELIBERAZIONE 25 gennaio 1989.

Approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione della Monte titoli S.p.a. concernente la determinazione, per l'anno 1989, della entità della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla stessa Monte titoli S.p.a. per il servizio titoli. (Deliberazione n. 3876).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni;

Vista la lettera del 30 novembre 1988, con la quale la Monte titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 21 novembre 1988 il consiglio di amministrazione della società aveva deliberato di confermare, anche per l'anno 1989, nella misura del 95% la percentuale di retrocessione ai depositari delle commissioni incassate dalla società stessa a carico di enti e società emittenti per il servizio titoli svolto per loro conto;

Vista altresì la lettera del 12 dicembre 1988 con la quale la stessa società Monte titoli, ai sensi del punto 9.8.1, ultimo comma, del citato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, ha sottoposto detta deliberazione all'approvazione di questa Commissione, d'intesa con la Banca d'Italia;

Vista la lettera in data 3 gennaio 1989, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione alla richiesta presentata dalla Monte titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte titoli S.p.a. che ha stabilito, anche per l'anno 1989, nella misura del 95% la retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Monte titoli stessa a carico degli emittenti per il servizio titoli loro fornito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 25 gennaio 1989

p. *Il presidente:* PAZZI

89A0488

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1989.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione centrale del personale. (Deliberazione n. 9/AGC).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonché l'art. 2 del regolamento interno, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, con le modifiche ed integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 683, con la quale è stata istituita presso l'Istituto la commissione centrale del personale;

Sentita la commissione centrale del personale che nella seduta del 17 dicembre 1988 si è pronunciata sulle questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione di terne di dipendenti dell'Istituto per la nomina dei componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota del 16 gennaio 1989, n. 91/C.P., con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con lettera del 24 novembre 1988, n. 23797/8.775.12.3, ha concordato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41/79, la data di effettuazione delle elezioni;

Delibera:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto centrale di statistica in seno alla commissione centrale del personale dell'Istituto stesso.

Le elezioni avranno luogo il giorno 11 giugno 1989 dalle ore 9 alle ore 20 e proseguiranno il giorno successivo dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

È stabilita una sola circoscrizione elettorale con sede in Roma, avente competenza per tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Carboni dott. Raffaele, consigliere del Consiglio di Stato.

Membri:

Montani dott. Renzo, ispettore generale con f.d.;
Salerno dott. Ermanno, direttore di divisione con f.d.;
Filippini geom. Roberto, direttore di divisione con f.d.;
Belloni dott. Carlo, direttore di divisione ad es.;
Quaranta dott. Vincenzo, direttore di divisione ad es.;
Certomà dott. Giuseppe Antonio, decima qualifica funzionale.

La prima convocazione della suddetta commissione, che avrà sede in Roma, via Cesare Balbo n. 16, è fissata alle ore 10 del giorno 15 febbraio 1989.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, via Cesare Balbo n. 16, è costituita come segue:

Presidente:

Carlesimo dott. Mario, direttore di divisione con f.d.;

Membri:

Trizio dott.ssa Silvia, direttore di divisione con f.d.;
Greco dott. Mario Antonio, direttore di divisione con f.d.;
Marsiliani dott. Angelo, direttore di divisione ad es.;
Greco dott. Mario, decima qualifica funzionale;
Grassi Salvatore, ottava qualifica funzionale;
Inchiostro Alessandro, sesta qualifica funzionale.

Roma, addì 26 gennaio 1989

Il Presidente: REY

89A0470

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 71, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare con beneficio di inventario l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Cantoni, nata a Parma il 25 agosto 1899 e deceduta a Milano il 16 marzo 1983, a favore dell'istituto mutilatini di don Gnocchi, con testamento olografo del 1° ottobre 1967, pubblicato dal notaio Vincenzo Maienza di Milano il 23 marzo 1983 con il n. 285943 di repertorio e registrato a Milano il 25 marzo 1983 al n. 08467, consistente in beni mobili per L. 73.274.197 ed un bene immobile del valore di L. 67.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Milano, sito in Milano, in via Vespri Siciliani n. 38, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 428731.

89A0443

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1989, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 112, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Irma Bozzolo, nata il 31 agosto 1910 a Casorzo (Asti) e deceduta il 19 marzo 1985 a Casale Monferrato (Asti), a favore dell'istituto di don Gnocchi per i poveri ciechi con testamento olografo del 1° luglio 1984 pubblicato il 27 aprile 1985 dal notaio Armando Aceto di Casale Monferrato con il n. 72417 di repertorio, consistente nella somma di lire 20 milioni.

89A0444

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta (Ginevra, 1° ottobre 1982)

Ai sensi dell'art. 46, p. 5, il consiglio internazionale della juta, riunitosi a New Delhi dal 4 all'8 novembre 1988, ha deciso di prorogare fino all'8 gennaio 1991 l'accordo internazionale sulla juta, firmato a Ginevra il 1° ottobre 1982 (legge 5 marzo 1985, n. 88 - Comunicato ralativo all'entrata in vigore in *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 1985), in vigore sul piano internazionale e per l'Italia dal 9 gennaio 1984.

89A0472

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.